



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 20/09/2023 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

CENTURELLI LIVIA, Presidente

MICELI CONCETTA, Relatore

NICOLETTI ALBERTO, Giudice

in data 20/09/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4499/2022 depositato il 08/11/2022

proposto da

Angela Parente - PRNNGI53S57H839X

Difeso da

Grazia Ciloni - CLNGRZ70D67I600Q

ed elettivamente domiciliato presso avvgraziaciloni@pec.it

contro

Ag. entrate - Riscossione - Milano - Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM

Difeso da

Edmondo Caprio - CPRDND68P16L845N

ed elettivamente domiciliato presso avvedmondocaprio@puntopec.it

terzi chiamati in causa

Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it

Comune di Milano - Via Pellico Nr. 16 20100 Milano MI

elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@postacert.comune.milano.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219038447273000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720219038447273000 TARI 2011

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso proposto contro Agenzia delle Entrate II di Milano, Agenzia delle Entrate e Riscossione e il Comune di Milano, Angela Parente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.097 2021 9038447273/000 dell'importo complessivo di €45.237,95 notificata in data 27/4/2022 lamentando l'omessa notifica delle cartelle richiamate nell'atto impugnato:

1) n° 09720090111584323000 notificata in data 22/04/2009 relativa

all'elevazione di sanzioni pecuniarie impiego lavoratori dipendenti non risultanti

doc. obbl. ai sensi dell'art. 3 DL 12/2002, per l'anno 2003/2004 per un importo

di € 44.534,41;

2) n°09720110091216978000 notificata in data 09/10/2012 relativa al mancato

versamento dell'IRPEF, sanzioni pecuniarie e interessi per l'anno 2007, per un

importo di € 186,23;

3) n°09720120257750647000 notificata in data 27/02/2014 relativa al mancato

versamento della tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale per l'anno 2011,

per un importo di € 517,31.

Ritiene pertanto la ricorrente l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione di riscossione, contesta l'omessa indicazione della modalità del calcolo degli interessi. Conclude quindi come esposto in ricorso richiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, eccependo un parziale difetto di giurisdizione per la cartella relativa alla riscossione coattiva delle sanzioni irrogate sul cd. lavoro sommerso trattandosi di materia devoluta al Giudice ordinario, mentre ribadiva la regolare notifica di tutte le cartelle, concludendo come esposto in ricorso, chiedeva il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio anche Agenzia delle Entrate-Riscossione ribadendo la correttezza della notifica degli atti presupposti, oltre due intimazioni ad adempiere, anch'esse regolarmente notificate ed interruttive di qualsivoglia prescrizione, concludeva come esposto per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Parte ricorrente non replicava alle memorie di entrambi gli uffici pur producendo documentazione e all'udienza del 20-9-2023 era riservata la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Milano - all'esito dell'odierna trattazione in pubblica udienza cui presenziavano la ricorrente ed entrambi gli Uffici costituiti- come il proposto ricorso non possa trovare accoglimento.

La ricorrente non ha esposto in atti successivi alcuna contestazione sulla cartella per la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha evidenziato il difetto di giurisdizione. Le sanzioni irrogate ai sensi dell'art.3 del DL 12/2002 di cui alla cartella n° 09720090111584323000 sono riconducibili alla materia contributiva relativa al lavoro sommerso, pertanto non rientrano nella giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria come chiaramente confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.130/2008, bensì nella competenza del Giudice Ordinario.

Per il resto le doglianze della ricorrente sono circoscritte alla lamentata omessa notifica delle cartelle indicate in ricorso. Ciò posto entrambe le Agenzie costituite hanno prodotto idonea documentazione attestante la regolarità delle notifiche, inoltre è stata documentata la regolare notifica successiva di due intimazioni di pagamento portanti le cartelle oggetto di contestazione, atti interruttivi del decorrere della prescrizione, decorrenza comunque interrotta anche dalla sospensione per l'emergenza Covid.

La produzione documentale della ricorrente, peraltro non introdotta da una memoria esplicita, non ha contrastato quanto documentato dalle resistenti in ordine alla regolarità delle notifiche. Per l'ultima doglianza esposta dalla ricorrente si osserva che la modalità del calcolo degli interessi, interessi peraltro calcolati solo sulle due cartelle di importo esiguo e per le quali non vi è difetto di giurisdizione, è previsto dalla normativa.

Risulta evidente che le doglianze esposte dalla ricorrente sono infondate e, non essendo state esposte ulteriori questioni da esaminare, il ricorso deve essere respinto.

La condanna al pagamento delle spese di giudizio a favore dei due uffici costituiti segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione quanto alle poste rimesse alla cognizione del giudice ordinario, respinge il ricorso nel resto. Condanna la ricorrente a rimborsare le spese di lite ad entrambi gli Uffici costituiti, liquidandole in € 200,00 onnicomprensivi per ciascuno.

Il Giudice estensore

Il Presidente

C. Miceli

L. Centurelli